

R.G. n. 18/2021



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
CICOGNANI SONIA, nata a Forlì, il 6.12.1963 (c.f. CCGSNO63T46D704Y),
residente a Cesena, Via Anita Garibaldi n. 18 int.1, rappresentata e difesa dall'avv.
Ermelinda Della Corte (c.f. DLLRLN83P49C573F) del foro di Forlì-Cesena;

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 08/10/2021 da CICOGNANI SONIA ai sensi
dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla
procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del
gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, , ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare
la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico
riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria
competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Cicognani risiede a Cesena e



sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

Ricorrono anche gli ulteriori requisiti di ammissibilità.

La ricorrente non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, avendo cessato la pregressa qualità di socia accomandataria della Elison S.a.s., cancellata dal Registro delle imprese in data 04/11/2019 (ma già in precedenza era stata rigettata istanza di fallimento proposta a carico della società dal Tribunale di Roma) e non avendo successivamente svolto altre attività d'impresa. Non risulta inoltre che la Cicognani abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 o subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà/impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'indebitamento complessivo della ricorrente è pari a € 73.190,78, costituito in assoluta prevalenza da un debito vantato dagli eredi di Conti Roberto nei confronti della Elison S.a.s. e della stessa Cicognani in forza di decreto ingiuntivo risalente al 2005 di € 48.123,11 oltre interessi e spese quantificati all'attualità in € 62.692,99. Il patrimonio della medesima è invece costituito dalla proprietà della quota di 1/7 dell'immobile sito a Forlì del valore complessivo stimato, quanto all'intero, in € 86.306, dalla proprietà di un'autovettura Fiat Panda tg. FX158EP immatricolata nel 2019 ed acquistata con finanziamento ancora in corso con debito residuo di € 10.170 e con valore commerciale stimato in ca. € 7.000, dalla proprietà di sette quadri del pittore Domenico Cancelli il cui valore dovrà essere stimato e dei mobili di arredo dell'appartamento in locazione nonché dal credito per retribuzioni ancora



dovute vantato nei confronti dell'ex datore di lavoro Cesarina Alessandri & C. S.a.s. pari a € 4.5460 e quelle accantonate sul conto bancario acceso presso La Cassa di Ravenna oggetto di pignoramento presso terzi pari a € 3.990,75. A tali importi va aggiunto il reddito percepito dalla Cicognani, attualmente costituito dall'indennità di disoccupazione NASPI di ca. € 900 mensili, unitamente al bonus fiscale, e quello derivante dal rapporto di lavoro come addetta alle pulizie con il Condominio Savio Primo pari a € 96 mensili, con cui deve far fronte al proprio mantenimento e al pagamento dell'affitto.

Non è dunque dubitabile che la Cicognani si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui la stessa dispone non sia sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Michela Sgolacchia, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** dalla documentazione prodotta e da quanto riferito in ricorso emerge che la situazione di sovraindebitamento è sostanzialmente legata per intero alla pregressa attività svolta dalla Elison S.a.s. di cui la Cicognani è stata socia accomandataria benché tutta la gestione fosse sempre stata svolta dall'allora compagno Cancelli Domenico fino al decesso di quest'ultimo intervenuto nel 2012. Non vi sono elementi per affermare che l'indebitamento



sia stato assunto con la consapevolezza di non riuscirvi a farvi fronte;

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:

l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, e nello specifico a quelle riferibili alla società Elison, è legata all'incapienza patrimoniale e reddituale della Cicognani, nonostante la stessa abbia sempre lavorato;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:

non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali sono stati assolti e risulta pendente la sola procedura esecutiva mobiliare presso terzi, promossa dagli eredi del Conti, presso il Tribunale di Forlì RGEs. n. 970/2021 presso Tribunale con udienza fissata al 19/10/2021;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:

non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né vi sono atti dispositivi;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:

il Gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha verificato ed attestato sotto la propria responsabilità la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta dalla Cicognani è senz'altro ammissibile e va accolta, ancorché con la precisazione che non possono essere esclusi dalla liquidazione beni diversi da quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 6 l. 3/2012, tra i quali non rientra l'autovettura della quale può solo autorizzarsi l'utilizzo fino alla sua vendita.

L'apertura della procedura liquidatoria concorsuale consentirà infatti, oltre ad una precisa ricostruzione del passivo, di procedere al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio* e di addivenire ad una ordinata attività di liquidazione mediante procedure competitive. All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine



consentito alla debitrice di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata sulla messa a disposizione dei creditori dell'unico immobile di cui la Cicognani è proprietaria pro-quota di 1/7 al fine di procedere alla sua vendita (evidenziandosi a tale riguardo l'esistenza di un concreto interesse da parte delle due sorelle, e comproprietarie, di acquistare la quota), dei sette quadri del pittore Domenico Cancelli, di un mobile a cassettoni in arte povera, del credito per retribuzioni e t.f.r. vantato nei confronti dell'ex datore di lavoro pari a € 4.560, attualmente oggetto di pignoramento e del saldo del c/c acceso presso La Cassa di Ravenna, accantonate a seguito di pignoramento, oltre che degli ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata della procedura. Come già precisato e chiarito anche dal Gestore OCC nella sua relazione, tra i beni da apprendere per essere messi a disposizione dei creditori va inserita anche l'autovettura.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento della ricorrente, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della Cicognani l'intero importo come dalla stessa attualmente percepito, pari a ca. € 1.000 mensili, salva successiva rideterminazione a seguito del delle condizioni reddituali di cui la debitrice e il Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice.

Non emergendo la presenza di atti in atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della



procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **CICOGNANI SONIA**, nata a Forlì, il 6.12.1963 (c.f. CCGSNO63T46D704Y), residente a Cesena, Via Anita Garibaldi n. 18 int.1

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa **MICHELA SGOLACCHIA**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 970/2021 pendente presso il Tribunale di Forlì, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena (ove ancora consentita) e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;



che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà della debitrice e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando l'uso temporaneo dell'autovettura in proprietà fino alla sua vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter co. 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter co. 6 lett. b), che la Cicognani potrà trattenere per le proprie necessità di mantenimento l'intero importo della retribuzione e indennità NASPI come attualmente percepita (pari complessivamente a ca. € 1.000), salva modifica e



rideterminazione dell'importo al modificare delle condizioni reddituali di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che verranno acquisite alla procedura e quelle che perverranno dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, **provveda con sollecitudine** a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione ove non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;



- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;
- comunicare prontamente al Giudice delle esecuzioni pendenti l'emissione del presente provvedimento per consentirne la celere sospensione.

Si comunichi alla ricorrente, al Gestore O.C.C. e al nominato Liquidatore.

Così deciso a Forlì il 9 ottobre 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

